



CITTA' DI CANICATTI'

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**IV DIREZIONE**  
**SERVIZI ALLA CITTÀ E TUTELA AMBIENTALE**

E.Q. N° 6 – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI-TUTELA AMBIENTALE

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE PER I MINORI (CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI, CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA), DA SVOLGERSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

Il Comune di Canicattì, nella persona della Responsabile di E.Q. n. 6 "Servizi socio-assistenziali, culturali e tutela ambientale", dott.ssa Angela Carrubba,

**VISTI** gli atti d'Ufficio;

**RICONOSCE ED ACCREDITA, per la realizzazione di attività socio-educative in favore di minori, anno 2024.**

L'Ente/ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata da

\_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

che, nella qualità, dichiara di accettare i patti e le condizioni di cui all'avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, facente parte integrante del presente atto.

**Art.1 - Finalità del Patto**

Il presente patto è stato redatto per la realizzazione attività socio-educative (centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa) da svolgersi nel territorio comunale di Canicattì entro il 31 dicembre 2024. La sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina la possibilità, per

soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente patto, di essere scelti dai cittadini aventi diritto alle prestazioni, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dall'Ufficio Servizi Sociali, i servizi per i quali è stato accreditato. Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Comune di Canicattì di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente, senza, pertanto aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Canicattì qualora nessuna scelta venga effettuata nei suoi confronti. La realizzazione dei progetti è comunque limitata al finanziamento assegnato al Comune di Canicattì, da parte Dipartimento per le Politiche della famiglia, con Decreto Ministeriale del 11 luglio 2024.

### **Art.2 – Oggetto e caratteristiche del servizio**

Il servizio in oggetto riguarda la realizzazione di attività socio-educative rivolte a bambini e ragazzi di età compresa dai 0 ai 14 anni (nati dal 01/01/2010), e fino ai 17 anni (nati dal 01/01/2007) per ragazzi con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, residenti nel Comune di Canicattì, le cui famiglie avranno avuto assegnato un contributo del valore massimo di € 100,00 mediante l'emissione di un "voucher" utilizzabile presso una delle strutture accreditate, a loro libera scelta.

Le attività proposte dalle strutture accreditate consisteranno in servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, da attuare e completare entro il 31 dicembre 2024. La durata delle stesse deve essere di almeno tre settimane continuative, almeno quattro giorni a settimana a scelta dal lunedì al sabato, per almeno quattro ore al giorno, come espressamente indicato nell'istanza di accreditamento. Le attività, svolte in locali al chiuso e/o all'aperto, devono essere incentrate su una o più delle seguenti tematiche:

- ludico-ricreativa
- sportiva
- musicale
- ambientale
- teatrale
- discipline STEM (science, technology, engineering and mathematics)
- sostegno didattico

### **Art. 3 -Modalità di scelta ed erogazione dei servizi**

L'Elenco degli aventi diritto definitivo sarà approvato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Canicattì.

I familiari del bambino avente diritto potranno esprimere la scelta dell'ente accreditato da cui ricevere il servizio nel limite dei posti utente disponibili, dichiarati dalla struttura. Alla famiglia sarà consegnato l'elenco degli Enti accreditati riportante la tipologia di attività erogate, il costo di frequenza e il numero massimo di posti utente disponibili.

### **Art 4. - Obblighi del gestore dell'attività**

Il soggetto accreditato è obbligato a:

- accogliere i minori beneficiari del voucher assegnato dal Comune di Canicattì;
- provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il centro socio-educativo;
- assicurare l'impiego di personale in possesso dei requisiti e titoli professionali previste da norme e regolamenti vigenti.
- rispettare il rapporto numerico fra personale e bambini/adolescenti accolti e spazio disponibile, nel limite di posti utente indicati nell'istanza di accreditamento;
- rispettare i principi generali di igiene e pulizia degli spazi utilizzati;
- curare l'accesso e il ritiro quotidiano dei frequentanti;
- porre attenzione speciale per l'accoglienza bambini/adolescenti con disabilità;
- vigilare a che tutti gli operatori impiegati forniscano le prestazioni con diligenza e riservatezza,

seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi dovranno, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei minori;

- applicare al proprio personale, se dovuto, il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente CCNL della categoria di appartenenza, nonché dagli accordi integrativi in vigore;
- curare la tenuta dei voucher consegnati dalle famiglie fino alla richiesta del rimborso.

#### **Art.5 - Corrispettivi**

Il contributo assegnato alla famiglia copre la spesa massima di € 100,00 per ogni bambino/ragazzo beneficiario, esclusivamente per le attività di cui all'art. 2. In relazione al finanziamento assegnato al Comune di Canicattì, saranno erogati nr. 427 contributi del valore di € 100,00 e, per l'ultimo in graduatoria utile, nr. 1 contributo di € 93,03. Nel caso di spesa superiore al valore del contributo assegnato, la differenza rimane a carico della famiglia del minore. Nel caso di spesa inferiore, il contributo erogato coprirà esclusivamente la spesa effettiva e la differenza rimane a disposizione del Comune, che si riserva di utilizzare tali risparmi per erogare ulteriori contributi scorrendo la graduatoria dei beneficiari.

Il Comune di Canicattì liquiderà esclusivamente il valore del voucher nel limite massimo di € 100,00, ovvero nel limite del costo effettivo del servizio, come indicato nell'istanza di accreditamento, se inferiore.

#### **Art.6 – Richiesta di rimborso**

Il rimborso dei voucher verrà liquidato direttamente dal Comune di Canicattì ai soggetti accreditati, previa rendicontazione delle attività effettivamente svolte in favore delle famiglie beneficiarie e trasmissione della necessaria documentazione contabile, per cui nessuna anticipazione di somme potrà essere richiesta dagli stessi soggetti alle famiglie beneficiarie per le attività in questione, salvo quanto riportato nel precedente articolo, in caso di costo effettivo superiore al valore del voucher.

Il rimborso dei voucher avverrà previo invio di apposita nota di addebito esclusa dal campo di applicazione dell'IVA accompagnata da una sintetica relazione sulle attività svolte. Contestualmente dovranno essere consegnati presso il competente ufficio, brevi manu con nota di trasmissione, i voucher in originale annullati con timbro della struttura accreditata.

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in un'unica soluzione entro e non oltre il 15 febbraio 2025. La liquidazione del controvalore dei voucher sarà erogata a seguito delle necessarie verifiche eseguite dall'Ente, mediante accreditamento sul conto corrente indicato dalla struttura mediante apposita dichiarazione sui flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 7 - Controlli e verifiche**

Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente patto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi medesimi, è facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento verifiche delle prescrizioni contenute nell'Avviso e nel presente Patto di Accreditamento. Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare controlli a campione presso le famiglie.

È data inoltre facoltà alle famiglie di inoltrare reclami ed osservazioni sull'espletamento dei servizi, rispetto alle quali sarà compito dell'Ufficio Servizi Sociali verificare la fondatezza e riferire all'Ente accreditato, il quale sarà chiamato a fornire giustificazioni.

#### **Art. 8 - Decadenza dell'accreditamento**

Sarà disposta la decadenza dall'accreditamento in caso di inadempimento grave degli obblighi del presente patto. Il Comune contesta l'inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo Pec. L'Ente/Ditta può produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso all'Ente/Ditta qualunque ulteriore ricorso.

### **Art. 9 – Penalità**

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente Patto, si riserva la facoltà di applicare penalità, fatto salvo l'obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate, riguardanti la mancata effettuazione delle prestazioni previste nel progetto, anche parziale, che inficiano la qualità del servizio.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite pec) dell'inadempienza alla quale l'affidatario avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'aggiudicatario, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

Nel caso di applicazione di tre penali, si procederà alla revoca dell'accreditamento.

### **Art.10 - Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono cause di risoluzione contrattuale gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento.

### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Come da "Informativa sul trattamento dei dati personali", allegata all'avviso di accreditamento.

### **Art.12- Durata accreditamento**

Il presente accreditamento ha validità per l'annualità 2024. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di estenderne la validità temporale in accordo con la controparte, anche nell'ambito di altre misure con analoga finalità, eventualmente finanziate con fondi diversi. In tal caso l'ente/ditta può comunicare per iscritto all'Ente l'intenzione di non aderire all'estensione temporale.

### **Art.13 - Cessione del servizio**

È fatto divieto al Soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente patto.

### **Art. 14 - Controversie**

Per le controversie che potrebbero insorgere fra le parti e non definibili in via breve, il foro competente sarà quello di Agrigento.

### **Art.15 - Soggetto referente**

Il soggetto accreditato designa quale proprio referente per i rapporti con il Comune di Canicattì:

..... tel. ....

cell. ...., e-mail .....

pec ..... ed è consapevole che ciascuna comunicazione sarà inviata esclusivamente all'indirizzo pec comunicato in sede di sottoscrizione o modificato con comunicazione scritta in corso di attività.

**Il Legale rappresentante dell'Ente**

**La Responsabile di E.Q. n. 6**  
*dott.ssa Angela Carrubba*